

ORDINANZA del PRESIDENTE della REGIONE

n. 1/2020/Salute

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ

Ordinanza contingibile e urgente

ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833

recante

misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica

**in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019.**

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone <<il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni>>, nonché <<nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale>>;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dichiarativa dello stato di emergenza per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, che all’articolo 10 dispone << nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore>>;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che all’articolo 117, comma 1, dispone <<In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.>>;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria);

Visto il “Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)”, approvato con delibera della Giunta regionale 22 luglio 2015, n. 1476, che all’articolo 10 (trasporto provvisorio), comma 1, dispone che durante il periodo di osservazione ed a contenitore aperto <<entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.>>;

Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Sanità 22 agosto 1994, n. 582, che prevede che <<ai fini dell'accertamento della morte la durata del periodo di osservazione deve essere non inferiore a 6 ore>>;

Viste le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 novembre 2017, Rep. Atti n. 198/CSR, ed in particolare a quanto disposto al punto 4. “Procedure attuate, punti critici e misure di prevenzione per la corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza”;

Viste le “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” emanate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute in data 1 aprile 2020;

Rilevato che il recente aumento dei casi di decesso indotti da COVID-19 nelle strutture ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali e soprattutto nelle strutture per anziani della regione, i cui spazi dedicati alla sosta delle salme sono del

tutto assenti o commisurati all'ordinaria necessità, comporta con sempre maggior frequenza la necessità di trasferire celermente i feretri negli obitori o nelle case funerarie, evitando lunghi stazionamenti nei domicili, in spazi non idonei o nelle stanze di degenza;

Considerato che:

- il periodo minimo di osservazione delle salme prima di procedere all'esame necroscopico può essere abbreviato con ordinanza contingibile e urgente nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, al fine di decongestionare i reparti di degenza, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per anziani nonché gli obitori;
- in regime di distanziamento sociale e divieto di abbandono dell'abitazione, a seguito di emergenza sanitaria da pandemia, non è opportuna una lunga permanenza di salme nel domicilio, né per il periodo di osservazione né per le onoranze;
- nei decessi a seguito di malattia infettiva è necessario attuare rigorose procedure per la prevenzione del rischio biologico, quali quelle disposte nelle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri";
- l'attuale durata minima del periodo di osservazione, in assenza di registrazione elettrocardiografica, non può essere inferiore alle 15 ore, termine dopo il quale può essere rilasciato il certificato necroscopico;
- l'intervento del necroscopo dopo le 15 ore dal decesso comporta di fatto, nel caso di decesso al di fuori di strutture ospedaliere, un'attesa fino al giorno successivo, situazione che comporta gravi disagi per le famiglie, se l'evento si è verificato in casa privata, e per le strutture ospitanti;
- il periodo di osservazione ritenuto congruo in situazioni di pandemia da malattia infettiva-diffusiva ed in caso di indisponibilità dell'elettrocardiografo è quello minimo di sei ore;
- il trasporto provvisorio a contenitore aperto può essere attuato in sicurezza solo per le salme, non infette o non sospette infette, dirette agli obitori o case funerarie, anche al fine di decongestionare i reparti di degenza, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per anziani nonché gli obitori;
- in tutti i casi di rischio di contagio rappresentato dal trasporto di una salma, infetta o sospetta infetta, è invece necessario prevedere le più stringenti norme di sicurezza a tutela dei lavoratori e la rimozione dei deceduti solo dopo il rilascio del certificato necroscopico e quindi a feretro chiuso, salvo diversa e motivata indicazione del Direttore sanitario o del Direttore del Dipartimento di prevenzione in base all'organizzazione dell'ente del Servizio sanitario competente;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario disporre urgentemente per fronteggiare le prospettate situazioni anche al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale, sino ad un mese dopo il termine della fase di emergenza epidemiologica da COVID-2019;

ORDINA

1. i tempi minimi di osservazione e di intervento per l'esecuzione della visita necroscopica, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12, ed articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Sanità 22 agosto 1994, n. 582, sono ridotti a sei ore dalla constatazione del decesso;
2. il trasporto provvisorio, a feretro aperto, di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) può essere attuato solo se diretto agli obitori o case funerarie. In tutti i casi di rischio di contagio rappresentato dal trasporto di una salma, infetta o sospetta infetta, è altresì necessario prevedere il suo trasferimento dal luogo del decesso solo dopo il rilascio del certificato necroscopico ed a feretro chiuso, salva diversa motivata indicazione del Direttore sanitario o del Direttore del Dipartimento di prevenzione in base all'organizzazione dell'ente del Servizio sanitario competente;
3. la presente ordinanza è adottata per ragioni di esigenze di igiene e sanità pubblica e con conseguente applicazione di tutte le norme poste a presidio delle predette esigenze, e ha validità sino ad un mese dopo il termine della fase di emergenza epidemiologica da COVID-2019;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e della Protezione Civile.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste, 7 aprile 2020

IL PRESIDENTE

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

f.to dott. Massimiliano FEDRIGA